



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Seduta del 22/11/2018

### FATTO

Con ricorso del 23.2.2018 il ricorrente, cointestatario di conto corrente, lamenta la mancata consegna di copia del contratto, pur a seguito di reiterata richiesta. Domanda, per l'effetto, la condanna dell'Intermediario alla consegna di tale copia. L'intermediario depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Col proposto ricorso, il Ricorrente lamenta la mancata consegna di copia del contratto di conto corrente, pur a seguito di reiterata richiesta, e domanda la condanna dell'Intermediario a provvedervi.

Al riguardo, l'articolo 117 TUB, (*Contratti*) prevede che "1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".

Invero, secondo consolidato orientamento degli interpreti, sull'Intermediario grava un obbligo di consegna del contratto in ogni tempo e non già limitatamente al momento della stipulazione (cfr., di recente Coll. di Roma, dec. n. 15921 del 20/7/2018).

Tale obbligo, secondo l'orientamento dell'Arbitro, può essere adempiuto attraverso la produzione in giudizio della documentazione richiesta, conseguendone la cessazione della materia del contendere (Cfr. Coll. di Roma, dec. n. 19539 del 20/9/18).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tuttavia, in corso di giudizio l'Intermediario risulta aver prodotto agli atti - n. 3 Comunicazioni di concessione di fido, foglio informativo del 6/6/2004 e Documento di Sintesi del 1/10/2003, ma non il contratto di apertura di credito.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente copia del contratto di apertura di credito. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA